



Titolo

Responsabilità delle persone fisiche - art. 5 CGS – colpa – sufficienza – dolo specifico - esclusione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 5 del CGS le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Tale disposizione prevede che nell'ordinamento sportivo, per l'affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo - non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa. *A fortiori* tale disposizione esclude la necessità del dolo specifico cioè il *quid pluris* dell'agire per il raggiungimento di un determinato scopo indicato dal legislatore.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 90/CFA/2021-2022/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 5 CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0090 CFA del 1 giugno 2022 (Procura Federale/Asd Centro Storico Salerno, sigg.ri Avino Gennaro e Poverino Vincenzo)